

Numero
6167

fr

0

Bellinzona
14 dicembre 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Cancelleria federale
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica
BR-Geschaefte_Covid@bag.admin.ch

Procedura di consultazione

Provvedimenti coronavirus: modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare

Gentili signore, egregi signori,

con la presente prendiamo posizione sulla consultazione menzionata, promossa dal 10 al 14 dicembre 2021 "a titolo preliminare", come indicato nel documento di accompagnamento, ovvero senza indicazioni sulla tempistica prevista per l'entrata in vigore. Riteniamo tuttavia che questa indicazione rappresenti un elemento essenziale per la valutazione delle misure proposte. Rileviamo del resto che la scadenza è invece definita, allineandola al 24 gennaio 2022, come per le ultime misure decise.

Deploriamo pure la mancanza, in questa occasione (e anche nelle altre lingue), del rapporto esplicativo, che permette di esaminare nel dettaglio le revisioni legislative con cui vengono codificate le restrizioni prospettate.

È innegabile che i parametri epidemiologici siano tuttora in peggioramento e destino preoccupazione, in primo luogo sul piano federale. L'incidenza dei nuovi casi in Svizzera è ormai divenuta superiore a quella di tutti i Paesi limitrofi, che hanno invertito la tendenza grazie all'introduzione di misure drastiche. Inoltre il sovraccarico del sistema ospedaliero sembra ormai realtà in diverse regioni svizzere.

D'altro canto è anche vero che questa consultazione interviene ad una sola settimana di distanza dall'entrata in vigore degli ultimi inasprimenti decisi a livello federale, per cui non è ancora possibile verificarne compiutamente gli effetti.

Permangono comunque differenze significative tra le diverse macroregioni del Paese quanto a contagi e ospedalizzazioni. Auspichiamo che come ora i Cantoni mantengono la competenza di adottare provvedimenti più restrittivi di quelli decisi sul piano nazionale, anche in fase di allentamento sia garantita maggiore autonomia cantonale nell'adeguamento in funzione della propria situazione specifica.

Concordiamo con l'affermazione nel documento d'accompagnamento secondo cui provvedimenti più severi rispetto a quelle già attualmente in vigore comportano sempre più restrizioni delle attività sociali ed economiche. Ribadiamo pertanto, come in occasione dell'ultima revisione, che l'introduzione di nuove restrizioni rende necessaria la valutazione di un aggiornamento e rafforzamento degli strumenti di sostegno economico concepita sulla base della situazione attuale, riducendo l'attuale onere amministrativo e burocratico carico dei Cantoni e dei richiedenti. Chiediamo che questi strumenti siano interamente regolati e finanziati a livello federale, con un ruolo esecutivo dei Cantoni sulla base di chiare indicazioni, in modo da garantire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

In assenza di una domanda finale su commenti o proposte ulteriori, ribadiamo l'auspicio della reintroduzione dell'obbligo della mascherina anche in situazioni di affollamento all'aperto. Si tratta di una misura già conosciuta in passato, che può risultare d'attualità in relazione ad esempio a mercatini natalizi o veglioni di fine anno, così come nei luoghi d'attesa dei mezzi pubblici.

Per quanto riguarda la rinuncia a provvedimenti per il commercio al dettaglio e i comprensori sciistici in ragione delle limitazioni spontanee della capienza già adottate da questi settori, osserviamo che, proprio trattandosi di provvedimenti condivisi, non risulterebbero criticità a codificarli, con migliore chiarezza per l'utenza e le autorità di controllo. In tal modo vi sarebbe anche maggior sicurezza sull'applicabilità di queste limitazioni a tutti gli attori del comparto economico interessato.

A fronte delle misure assai restrittive proposte e dei riscontri dal tracciamento dei contatti sulla diffusione dei contagi in ambito familiare anche a persone vaccinate, riteniamo necessario riconsiderare, perlomeno per questi contatti familiari, l'esenzione dalla quarantena per le persone vaccinate o guarite, come disposto dall'art. 7 cpv. 2 lett. a e b dell'Ordinanza. È vero che queste norme si rifanno all'art. 3a della Legge Covid-19. Tuttavia queste stessa norma riserva possibili eccezioni.

Considerata la raccomandazione divenuta viepiù pressante a sottoporsi alla vaccinazione di richiamo e i mesi trascorsi dalla vaccinazione di base soprattutto per le categorie più a rischio dal profilo anagrafico, chiediamo inoltre nuovamente di valutare la riduzione della durata di validità del certificato di vaccinazione, come già attuato o in discussione in altri Paesi europei.

Non riteniamo per contro praticabile al momento attuale un regime d'eccezione per le persone che già si sono sottoposte al booster. Ne risulterebbe un'indebita discriminazione nella misura in cui non sono ancora trascorsi i sei mesi per tutte le persone che la scorsa estate si sono annunciate per la vaccinazione appena possibile. La cosiddetta fase di normalizzazione ha in effetti preso avvio a inizio/metà agosto; di conseguenza talune agevolazioni in funzione della vaccinazione di richiamo potrebbero semmai divenire d'attualità a inizio/metà febbraio 2022.

Dopo queste considerazioni introduttive, riprendiamo di seguito le domande poste attraverso il formulario online.

DOMANDE SULL'INASPRIMENTO DEI PROVVEDIMENTI

Il Cantone è d'accordo con l'adozione di provvedimenti più severi per non rischiare un'ulteriore pressione sul sistema ospedaliero?

Sì, in considerazione soprattutto della situazione a livello nazionale, ritenuto che secondo i dati ufficiali pubblicati nel dashboard della Confederazione, i pazienti COVID ricoverati in terapia intensiva sono aumentati del 160% dall'inizio di novembre (da 111 a 289 degenti) e il tasso di occupazione delle unità di terapia intensiva è pari all'82%, di cui il 42% dovuto a pazienti COVID e il 58% a pazienti non COVID. Inoltre diverse strutture ospedaliere confederate segnalano la saturazione dei reparti di cure intense e la necessità di effettuare il triage dei pazienti eleggibili a questa modalità di presa a carico. L'adozione di nuove misure risulta dunque inevitabile e coerente con il modello a tre fasi del Consiglio federale, secondo cui, dopo che tutte le persone che lo desideravano hanno potuto avere accesso alla vaccinazione, eventuali misure viepiù restrittive sarebbero state introdotte in funzione dell'obiettivo di evitare il sovraccarico del sistema ospedaliero.

L'adozione tempestiva di nuove misure potrebbe scongiurare chiusure più radicali, dovrebbe permettere di guadagnare tempo in attesa di poter constatare gli effetti della vaccinazione di richiamo soprattutto tra le persone anziane e anche consentire di recuperare un certo margine in caso di un eventuale ondata della variante Omicron, i cui effetti restano tuttora molto incerti.

Ribadiamo tuttavia che nelle ospedalizzazioni e nella pressione sul sistema ospedaliero, sussistono importanti differenze regionali. Queste differenze tra i Cantoni sono anche acuite dal confronto dei dati ufficiali sulle postazioni disponibili in terapia intensiva per rapporto alla popolazione. Riteniamo che parallelamente all'adozione di misure sulle attività economiche e sociali, per il settore ospedaliero debbano essere definite condizioni univoche di riduzione dell'attività chirurgica elettiva e di aumento delle capacità straordinarie per rapporto ai letti normalmente certificati, anche come premessa per eventuali trasferimenti intercantonali. Sotto questo profilo, rileviamo con soddisfazione che le strutture ticinesi hanno compiuto sforzi importanti non solo nelle precedenti ondate, ma anche nella pianificazione di questa fase, grazie pure ad un contributo finanziario straordinario del Cantone per l'allestimento di un dispositivo di prontezza, con nuove postazioni e nuove risorse.

DOMANDE SUI PROVVEDIMENTI DI BASE

Il Cantone è d'accordo con la reintroduzione della didattica a distanza nelle università e nelle scuole universitarie?

No. L'esperienza mostra che il passaggio all'apprendimento a distanza nelle scuole universitarie causa seri problemi agli studenti. Molti di loro hanno già dovuto subire massicce restrizioni nei loro studi negli ultimi due anni. Passare alla formazione a distanza, soprattutto prima delle festività natalizie, avrebbe gravi conseguenze, anche perché l'inizio dell'anno in queste scuole è sinonimo di esami. Allo stato attuale l'Ordinanza nemmeno impone la limitazione dell'accesso a persone con un certificato, ma lascia questa facoltà alle singole istituzioni universitarie (art. 19a): in un'ottica di gradualità andrebbe semmai dapprima compiuto un passo in questa direzione. Altre

misure, come il sistema 2G con mascherina facciale obbligatoria, possono in effetti essere integrate nei già severi piani sanitari delle università, delle università professionali e delle alte scuole pedagogiche. In questo modo le scuole terziarie continueranno a contribuire al controllo della pandemia.

Chiediamo inoltre ancora una volta di chiarire le disposizioni applicabili alla formazione professionale superiore (scuole specializzate superiori e corsi di preparazione agli esami professionali e agli esami professionali superiori). Dal progetto di revisione in esame non è chiaro quali regole si applichino a questi percorsi formativi, dal momento che gli stessi fanno parte del livello terziario senza essere università ai sensi della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Il Cantone è d'accordo con l'obbligo della mascherina a partire dal livello secondario II?

Sì, ma non tramite un intervento federale, perché nella pratica tutti i Cantoni applicano già oggi questa misura, mostrando che un intervento federale non serve. Un'eventuale norma federale impedisce poi un abbandono differenziato e federalista del provvedimento.

Sul principio, l'efficacia della mascherina anche nel contesto scolastico è comprovata dall'attività di tracciamento dei contatti e di depistaggio mirato in caso di singoli studenti positivi, dove ben raramente emergono focolai e casi ulteriori in numero significativo.

Il Cantone sarebbe favorevole all'introduzione di un obbligo della mascherina anche ai livelli più bassi? In caso affermativo, a partire da quale livello? Livello secondario I, scuola elementare

Sì, ma non tramite un intervento federale, perché nella pratica tutti i Cantoni applicano già oggi questa misura, mostrando che un intervento federale non serve. Un'eventuale norma federale impedisce poi un abbandono differenziato e federalista del provvedimento.

Gli inconvenienti possono essere tanto più marcati quanto più si abbassa l'età, ma comunque ben inferiori all'opzione di dover rinunciare alla scuola in presenza. Di principio l'obbligo potrebbe valere a partire dal livello secondario I, anche per un sostanziale parallelismo con il limite d'età dei 12 anni valevole per l'obbligo della mascherina nel contesto di attività, strutture e manifestazioni al chiuso. Vista la criticità dell'attuale situazione pandemica e le numerose quarantene di classe che ne derivano, in Ticino è stato recentemente deciso di introdurre l'obbligo anche per le quarte e quinte elementari fino alle festività.

Il Cantone è favorevole all'obbligo del telelavoro?

No. Ci siamo sempre dichiarati contrari all'enunciazione di un obbligo, anche già durante l'inverno scorso quando non erano ancora disponibili le vaccinazioni. Risulta un'enunciazione di principio declamatoria e fuorviante, dato che l'obbligo non può essere assoluto, ma va relativizzato in funzione della natura dell'attività e della praticabilità senza oneri sproporzionati. La raccomandazione al telelavoro, in vigore da tempo ed attuata in maniera conseguente nelle aziende, raggiunge effetti analoghi.

Il Cantone è d'accordo con le restrizioni per gli incontri privati al chiuso per le persone non immunizzate?

No. Come rilevato in occasione dell'ultima consultazione, quando è stato proposto l'abbassamento della soglia da 30 a 10 persone (per eventi con obbligo di certificato, quindi anche con test negativo) l'accertamento di eventuali violazioni, che richiederebbe di accedere a domicili privati, non risulta controllabile né proporzionato. Come avevamo auspicato, la limitazione dell'accesso alle persone con un certificato è quindi stata espressa sotto forma di raccomandazione (art. 15 cpv. 3). A maggior ragione questa disposizione deve rimanere invariata, con il passaggio dal concetto 3G a quello 2G.

Per di più, in vista delle imminenti festività, la limitazione a cinque persone se una di loro non è né vaccinata né guarita è suscettibile di acuire le tensioni sociali tra vaccinati e non vaccinati, trasponendole anche nella sfera familiare ristretta. Risulta anche in quest'ottica a nostro avviso eccessiva.

DOMANDE SULLA VARIANTE 1: 2G GENERALIZZATO

Il Cantone è d'accordo con la regola 2G per i settori nei quali è possibile un obbligo della mascherina e/o di stare seduti?

Sì. Considerate le evidenze scientifiche sulla maggior probabilità di contrarre e diffondere il virus da parte delle persone non vaccinate, così come di avere decorsi gravi con necessità di ospedalizzazione, e tenuto conto anche dell'affidabilità solo relativa dei test antigenici rapidi nelle persone asintomatiche, questo passaggio, già compiuto in tanti altri Paesi, risulta ad un certo punto inevitabile in un'ottica di gradualità delle misure, per cercare di scongiurare chiusure generalizzate.

Deploriamo però che fino a poche settimane fa questa prevedibile opzione era stata recisamente esclusa dalle autorità federali. Simili cambiamenti di approccio risultano disorientanti e difficilmente comprensibili per la popolazione. Riteniamo inoltre che la prima codifica del concetto 2G, intervenuta a discrezione di gestori di locali e organizzatori di manifestazioni con le decisioni governative del 3 dicembre, avrebbe dovuto essere preliminarmente prospettata in sede di consultazione.

Osserviamo altresì che l'estensione del sistema 2G di fatto riduce la portata e l'interesse della decisione adottata dalle Camere federali nell'ambito della revisione della legge COVID-19 di ripristinare la gratuità dei test antigenici rapidi in maniera estesa anche per le persone asintomatiche che desiderano il certificato.

Il Cantone è d'accordo con il fatto che ai ristoranti si applichi la regola 2G al posto della regola 2G plus?

Sì. Rispetto alla situazione attuale i ristoranti conosceranno già l'inasprimento dal sistema 3G a quello 2G. Con il vigente obbligo della mascherina ad eccezione di quando si è seduti al tavolo (art. 6 cpv. 2 lett. g) e l'obbligo di stare seduti (art. 12 cpv. 1 lett. a) riteniamo le misure di protezione sufficienti e il distanziamento interpersonale garantito, salvo con le persone allo stesso tavolo.

Riteniamo però che l'attuale regolamentazione, con il 2G a discrezione del gestore e in tal caso senza mascherina né obbligo di consumare seduti, sia foriero di confusione e incertezza nella popolazione ed insoddisfacente dal profilo epidemiologico, dato che l'uso della mascherina dovrebbe essere generalizzato. Del resto parecchi Cantoni hanno confermato l'obbligo della mascherina anche in caso di restrizione d'accesso alle persone vaccinate o guarite. Alla stessa stregua siamo contrari ad un sistema 2G plus su base volontaria e con il test a sostituire la mascherina.

Il Cantone è d'accordo con la regola 2G plus per i settori nei quali non è possibile un obbligo della mascherina e di stare seduti?

No, nel senso che la regola 2G plus non deve essere applicabile a discrezione come misura alternativa all'obbligo della mascherina e nemmeno deve essere pretesa indistintamente in tutte le strutture menzionate nella tabella riassuntiva allegata alla documentazione della conferenza stampa, ovvero discoteche, piscine coperte o palestre. L'obbligo del test in aggiunta al certificato di vaccinazione o guarigione dovrebbe entrare in linea di conto solo nei contesti in cui non è oggettivamente possibile indossare la mascherina e mantenere le distanze, come nell'esercizio di sport di squadra che prevedono contatti fisici.

Per le attività sportive e culturali a livello amatoriale in cui non è possibile indossare la mascherina, possono tra l'altro essere valutate anche altre limitazioni già conosciute in passato, come la sospensione delle competizioni, che generano contatti accresciuti e tra persone sempre diverse.

Questa applicazione restrittiva della regola 2G plus evita pure di mettere indebitamente sotto pressione le capacità di test presenti nei cantoni a scapito della diagnosi tempestiva dei casi positivi.

DOMANDE SULLA VARIANTE 2: CHIUSURE PARZIALI

Il Cantone è d'accordo con la regola 2G e un obbligo della mascherina e di stare seduti (senza consumazione al posto)?

No, se non in una fase ulteriore dopo aver debitamente valutato l'insufficienza dei precedenti provvedimenti. Queste restrizioni sarebbero preliminari ad un ritorno agli eventi sportivi e culturali a porte chiuse e comporterebbero concretamente l'impossibilità di occupare gli spalti delle strutture al chiuso e di consumare al proprio posto durante spettacoli o sulle tribune. La seconda limitazione verrebbe codificata attraverso l'abrogazione dell'eccezione di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. h, mentre rileviamo che non ci sembra di ravvisare la base legale proposta per l'attuazione dell'obbligo di stare seduti.

Il Cantone è d'accordo con la chiusura dei settori nei quali non è possibile un obbligo della mascherina?

No, se non in una fase ulteriore dopo aver debitamente valutato l'insufficienza dei precedenti provvedimenti ed in ogni caso non in maniera generalizzata. In taluni ambiti i contatti interpersonali e i rischi di contagio sono in effetti superiori ad altri, per cui, come già avvenuto lo scorso anno, le chiusure andrebbero semmai decretate

progressivamente, prima per discoteche, centri wellness o attività sportive di contatto e solo successivamente per i ristoranti.

DOMANDA SULLA PRIORIZZAZIONE DELLE VARIANTI

Secondo il Cantone, quale variante andrebbe adottata quale prossimo passo?

Secondo i principi di gradualità e proporzionalità delle misure andrebbe ovviamente adottata dapprima la variante 1. Riteniamo peraltro che la situazione attuale imponga l'adozione di queste regole già alla prima scadenza utile, cioè in occasione della seduta del Consiglio federale del 17 dicembre prossimo, anche per evitare cambiamenti delle regole proprio durante le festività.

DOMANDE SUI TEST ALL'ENTRATA IN SVIZZERA

Il Cantone sarebbe favorevole a una limitazione a un unico test dell'attuale regime di test per l'entrata in Svizzera per le persone vaccinate e guarite?

Sì, nella misura in cui il test va ad aggiungersi al certificato di vaccinazione o guarigione e configura quindi un regime 2G plus che dovrebbe rappresentare lo standard massimo di sicurezza possibile. Del resto con questo regime gli inasprimenti proposti nell'ordinanza Covid-19 situazione particolare prevedrebbero di poter tralasciare l'obbligo di mascherina e di consumazione seduti. Occorre coerenza e parallelismo tra le misure imposte in Svizzera e quelle previste per l'entrata dei viaggiatori e dei turisti.

Il Cantone ritiene che le persone vaccinate e guarite possano rinunciare a un secondo test COVID-19 dopo l'entrata in Svizzera?

Sì, la domanda risulta analoga alla precedente.

Il Cantone è d'accordo con il fatto che all'entrata in Svizzera le persone possano anche presentare un test antigenico rapido (durata di validità 24 ore) invece di un test PCR?

Sì, la regolamentazione svizzera ha sempre considerato equivalenti i due tipi di test, salvo che per la durata. Al riguardo la validità del test antigenico rapido è stata recentemente ridotta a sole 24 ore, durata che farebbe stato anche per l'entrata in Svizzera. Riteniamo che il parallelismo tra i due tipi di test possa essere confermato anche in questo contesto.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento federale degli interni, Segreteria generale (info@gs-edi.admin.ch)
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (office@gdk-cds.ch)
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet